



**INTERROGAZIONE URGENTE: Come saranno gestite la presa in carico di famiglie non locatarie di alloggi ATC in Via Gancia**

Premesso che

- Nella vicenda che ha visto lo sgombero della **palazzina di via Gancia 20 ad Asti**, effettuato nella notte del 10 novembre scorso dal Comune perchè lo stabile minacciava il crollo, non vi sono solo locatari ATC (oggetto già di una precedente interrogazione)
- Tra i residenti in Via Gancia ci sono anche persone che affittano da privati o che vivevano in alloggi di proprietà
- Premessa a quanto ci risulta non sono mai state convocate in incontri con le altre famiglie
- Premesso che l'edificio è stato dichiarato inabitabile
- Che gli affittuari in questione in quanto residenti in Via Gancia sono da inserire, come previsto dalla legge regionale sono da inserire in emergenza abitativa
- che occorrerebbe avere una politica della casa conseguente alla legge regionale che definisce all' Art. 6. le Situazioni di emergenza abitativa:

**Sono considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell'applicazione dell' articolo 10 della l.r. 3/2010 , quelle dei nuclei che:**

- a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;**
- b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;**
- c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;**
- d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;**
- e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.**

e bis) sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all' articolo 10, comma 5, della l.r. n. 3/2010 , in scadenza, qualora il comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa.[3]

**2. Il provvedimento comunale di richiesta del parere per l'assegnazione dell'alloggio, previsto dall' articolo 10, comma 4, della l.r. 3/2010 , deve contenere esplicita indicazione della situazione di emergenza in cui versa il nucleo, con riferimento a quelle indicate al comma 1.**

- Che in deroga all'ordinanza che ha dichiarato inagibile e non praticabile l'intero condominio ha disposto di consentire ai condomini un accesso scaglionato che consenta loro, nel minor tempo possibile, il recupero degli effetti personali ancora presenti all'interno delle varie unità immobiliari.
- E' stato dato mandato ad una ditta specializzata di traslochi lo sgombero completo di tutte le unità immobiliari in modo scaglionato a partire dal piano terreno a salire.

#### CONSIDERATO

- La Legge regionale 20 novembre 2017, n. 17. Disposizioni in materia di sistemazioni provvisorie ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa) e altre disposizioni in materia di edilizia sociale
- Sono considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della l.r. 3/2010, quelle dei nuclei che: a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge; b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile; c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti; d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati; e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
- l.r. 3/2010: I comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.
- Che il Comune di Asti è considerato ad alta tensione abitativa e quindi può assegnare in deroga fino al 50% degli alloggi ERP alle emergenze abitative

### **Si domanda**

- Se Tali residenti saranno inseriti nelle emergenze abitative
- Se Sono stati coinvolti dal Comune per tale inserimento
- Se sono state attivate procedure di accompagnamento e presa in carica di tali soggetti: agenzia casa, sostegno nella ricerca di alloggio
- Sono previsti contributi per il trasloco, come per gli affittuari ATC
- Tali affittuari hanno diritto a essere inseriti in emergenza abitativa, in quanto "b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile; c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;" conseguentemente come si intende attivare tale presa in carico e sostegno
- Se non l'assegnazione temporanea o definitiva di alloggio di ERP, si sta prevedendo almeno un accompagnamento nella ricerca di alloggio attraverso il secondo canale

ASTI 26/11/2022

Consiglier\* Comunali

Mario Malandrone

Vittoria Briccarello

Mauro Bosia